



Comune di Modena

Ordinanza intralcio circolazione – prestazioni sessuali a pagamento – Prot. n. 155279/2008

IL SINDACO

Viste le proprie ordinanze prot. 28146 del 31.07.1998 e prot. 4017 del 1999 con le quali venivano sanzionati in via amministrativa alcuni comportamenti atti a creare turbativa alla circolazione stradale, posti in essere da coloro che usufruiscono dell'esercizio della prostituzione su strada;

Vista l'ordinanza prot. 162806/PM 22092 "Tutela delle persone che accedono agli ospedali ed alle strutture sanitarie e sociosanitarie" che, sul territorio comunale, nei parcheggi delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, sanziona i soggetti che, facendo richiesta di denaro agli utenti che a vario titolo frequentano detti luoghi, provocano disagio negli utenti stessi e determinano un clima di insicurezza che limita la libera circolazione dei medesimi;

Considerate le modifiche legislative apportate all'art. 54 c. 4 TUEL dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come modificato dalla legge di conversione 125/08, a mente delle quali "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Rilevato che con decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008 è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni in parola anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, definita come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto il Sindaco interviene per prevenire e contrastare "le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana", nonché "i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi".

Ritenuto che:

nel quadro della più generale attività di prevenzione e contrasto, si reputa necessario e cogente intervenire in modo significativo nei confronti di coloro che contribuiscono con i loro atteggiamenti a favorire la generale sensazione di insicurezza urbana, favorendo la pratica di attività illecite;

tali atteggiamenti sono ravvisabili:

a) nel costante afflusso in zone della città di Modena, di veicoli i cui conducenti richiedono prestazioni sessuali a pagamento, potendo, in tal modo, offendere la pubblica decenza anche

per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbando gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

b) nella presenza di un rilevante numero di soggetti che, facendo richiesta di denaro agli utenti che a vario titolo frequentano, sul territorio comunale, i parcheggi delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, provocano disagio negli utenti stessi e determinano un clima di insicurezza che limita la libera circolazione dei medesimi;

Rilevato che:

le attività sopra elencate comportano altresì intralcio e turbativa alla circolazione stradale in quanto le fermate e/o l'arresto temporaneo dei veicoli bloccano il flusso ordinato del traffico, compromettendo sia la sicurezza della circolazione sia l'esercizio del diritto alla libertà di circolazione riconosciuto e tutelato come espressione di fruibilità dello spazio urbano e di libero accesso ad esso;

che ulteriore fonte di turbativa alla sicurezza della circolazione ed al diritto alla libera circolazione è costituita dall'esercizio di detta attività con modalità indecorose ed indecenti, anche nei casi in cui non si configurino i reati dell'articolo 5, punto 1) legge 20 febbraio 1958, n.75 ovvero dell'articolo 726 c.p.;

Su proposta del Corpo di Polizia Municipale;

vista la legge 689/81;

visto l'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 per quanto dispone in materia di ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbane e dandosi atto, in particolare, che il testo della presente ordinanza è stato inviato preventivamente al sig. Prefetto di Modena con lettera del 21/11/2008 prot. n. 147509 e condiviso dallo stesso come da comunicazione prot. n. 0017477 del 3/12/2008;

visto il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. 09 agosto 2008;

Fatto salvo quanto disposto dal D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Fatto salvo quanto disposto dal codice penale in tema di prostituzione minorile, dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sull'esercizio della prostituzione e da altre norme in materia,

Ordina

che sia assicurata la qualità dello spazio urbano e consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

In particolare è fatto divieto a chiunque, sul territorio comunale, di:

- creare turbativa alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce;

- accedere ai parcheggi pubblici e di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti al Policlinico ed all'Ospedale Civile Sant'Agostino – Estense, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, al fine di chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta

tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte ai passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, nonché rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80 ad € 480, fatte salve l'applicazione di altre disposizioni di legge e la facoltà della Giunta comunale di Modena di definire autonomamente il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n. 689/81, introdotto dall'art. 6 bis del D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito nella L. 24.7.2008, n. 125.

Gli Agenti della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine sono tenuti a fare osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità Amministrativa competente è il Sindaco, al quale, nei tempi e modo di legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, e sarà esecutiva trascorso il periodo di pubblicazione e dalla stessa data dovranno intendersi abrogati i precedenti provvedimenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- ◆ Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ◆ Presidente della Repubblica in via alternativa e per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Modena, li 9/12/2008

Il Sindaco
Avv. Giorgio Pighi

